



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI
PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n.17 del 29 ottobre 2010

OGGETTO: Ditta SIFA S.c.p.a. – Via Torino, 151/c – 30172 Mestre – Venezia. Attuazione Accordo di Programma del 31 Marzo 2008 – Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 dell'Allegato I del D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 – “Vasca Sud” (vasche D, E) per il deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, in area 23 ha a Porto Marghera - Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 19.11.2009 a tutto il 31 Dicembre 2010.

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18.02.2005, n. 3520 del 2.05.2006, n. 3569 del 5.03.2007, n. 3622 del 18.10.2007, n. 3669 del 17.04.2008, n. 3716 del 18.11.2008.

VISTO il proprio Decreto n. 4 del 10 Marzo 2009, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'allestimento delle vasche di stoccaggio provvisorio di rifiuti nella porzione ad est dell'area 23 ha a Porto Marghera, presentato dal Magistrato alle Acque di Venezia e, contestualmente, veniva autorizzata la realizzazione di tale opera.

CONSIDERATO che al punto 5 del Decreto Commissariale sopra citato, veniva stabilito:

“Di rinviare a successivo provvedimento il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale finalizzata alla gestione dell'impianto di cui trattasi, per cui SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, ai sensi dell'Art. 4 dell'Accordo di Programma “Vallone Moranzani” sottoscritto in data 31.03.2008, dovrà presentare apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.”

CONSIDERATO che in data 5 Ottobre 2009, SIFA S.c.p.a. ha presentato l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ex Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), relativa all'intero impianto di cui trattasi.

VISTA la documentazione integrativa relativa alla domanda di AIA, presentata da SIFA S.c.p.a. in data 16 Novembre 2009 prot. 346/09, con la quale, fra l'altro, viene indicato il proprio socio Alles quale gestore di tutte le vasche realizzate nell'area 23 ha.

VISTO il proprio Decreto n. 25 del 7 Dicembre 2009, con il quale è stato autorizzato l'esercizio del primo stralcio dell'impianto di cui trattasi, denominato "Vasca Nord" (vasche A1, A2, B, C).

VISTO il proprio Decreto n. 29 del 16 Dicembre 2009, con il quale la ditta SIFA S.c.p.a. è stata esonerata dal presentare le garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che in data 29 Maggio 2010 sono stati conclusi i lavori relativi al secondo stralcio funzionale dell'impianto sopra citato, denominato "Vasca Sud" (vasche D, E) e in data 7 Giugno 2010 è stato redatto il Certificato di Ultimazione Lavori, intervento ritenuto urgente al fine di proseguire nelle attività di scavo dei canali Industriali Sud ed Ovest e di altri interventi compresi nell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;

VISTO il verbale di verifica dell'esistenza delle condizioni per la consegna anticipata, redatto in data 30 Agosto 2010 dalla Commissione di Collaudo, la quale ha dichiarato, contestualmente, che nulla osta alla consegna della "Vasca Sud" (vasche D, E) e con essa la viabilità associata.

VISTO il verbale di consegna anticipata parziale, dal Magistrato alle Acque di Venezia alla Regione del Veneto, della vasca di deposito preliminare di cui trattasi, redatto in data 6 Settembre 2010;

VISTO il verbale di consegna in data 6 Ottobre 2010, dalla Regione del Veneto a SIFA S.c.p.a., della vasca di deposito preliminare di rifiuti denominata "Vasca Sud" (vasche D, E) e la viabilità annessa;

VISTA la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della "Vasca Sud" (vasche D, E), presentata da SIFA S.c.p.a. in data 20 Ottobre 2010, prot. PM/fi/376/10Gò

DECRETA

1. di rilasciare, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e ss.mm.ii., alla ditta SIFA S.c.p.a., con sede legale a Mestre – Venezia, Via Torino, 151/c – 30172 Mestre - Venezia, per un periodo di 30 mesi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla gestione del secondo stralcio funzionale dell'impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in area 23 ha a Marghera – Venezia, denominato "Vasca Sud" (vasche D, E);
2. i rifiuti conferibili e gestibili nell'impianto di cui al punto 1 sono i seguenti:
 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05* - CER 17 05 06;
 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* - CER 17 05 04;
 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01* - CER 19 13 02;

- fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03* - CER 19 13 04;
 - fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05* - CER 19 13 06;
3. il volume complessivo di rifiuti speciali non pericolosi conferibile all'impianto di cui al punto 1 è definito in 106.000 mc.
 4. le operazioni di smaltimento, di cui all'allegato B alla parte IV, titoli I e II del D.Lgs. 152/2006, eseguibili presso l'impianto di cui al punto 1 sono le seguenti:
 - a. D 13 Raggruppamento preliminare (miscelazione), prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12. Tale attività si sostanzia nella miscelazione dei rifiuti speciali che pervengono all'impianto, anche con differente tenore di umidità. Non deve essere effettuata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
 - b. D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14. L'area di progetto viene utilizzata per la caratterizzazione dei rifiuti che pervengono all'impianto e che avessero necessità di essere verificati. Al termine di tali attività, anche l'area citata sarà utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi.
 5. per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 la ditta SIFA S.c.p.a. si avvarrà del proprio socio Alles S.p.a., con sede a Marghera – Venezia, Via della Pila, 119;
 6. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, SIFA S.c.p.a. dovrà presentare, alla Provincia di Venezia copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento;
 7. di trasmettere copia del presente Decreto alla Società SIFA S.c.p.a., al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, al Comune di Venezia, per quanto di competenza.

Venezia, 29.10.2010

F.to

IL COMMISSARIO DELEGATO
ing. Roberto Casarin